



Camera di Commercio
Isernia



Provincia di Isernia

BANDO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IN FAVORE DELLE MICRO PICCOLE IMPRESE, DELLA PROVINCIA DI ISERNIA, SUI FINANZIAMENTI CONCESSI DALLE BANCHE

Art. 1 : Scopi dell'iniziativa

La **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Isernia**, in seguito per brevit  denominata "**Camera**", e l'**Amministrazione Provinciale di Isernia** nell'ambito delle iniziative per lo sviluppo economico del territorio e nell'ottica pi  ampia di fornire un sostegno alle micro e piccole imprese aventi sede nella Provincia di Isernia, istituiscono un apposito fondo, in seguito per brevit  denominato "**Fondo**", per la concessione di contributi in forma abbattimento di interessi su micro finanziamenti concessi dagli istituti bancari

Art.2: Risorse finanziarie

Per l'anno 2010 l'ammontare del "**Fondo**" sara' pari ad € 239.000 (euro duecentotrentanovemila) e verra' utilizzato per la concessione di contributi, come piu' dettagliatamente specificato nel successivo art.5. Il "**Fondo**" e' soggetto al regime De Minimis¹.

Art. 3: Soggetti beneficiari dell'iniziativa

I soggetti beneficiari sono tutte le imprese aventi sede e/o unit  locale operativa nella Provincia di Isernia appartenenti a tutti i settori economici (industria, commercio, servizi, artigianato, turismo , ed

¹ Il presente contributo   concesso in regime "de minimis" ai sensi dei regolamenti CE 1998/2006 e CE 1353/2007. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1998/2006, (sono escluse quelle operanti nei settori della pesca, dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non pu  superare i 200.000,00 euro (euro 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti). Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1535/2007, vale a dire le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non pu  superare i 7.500,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti). I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto "de minimis", indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopraccitati regolamenti. La Commissione ha deciso di ritenere compatibili con il mercato comune, fino al 31 dicembre 2010, aiuti fino all'importo complessivo € 500.000,00, concessi nel quadro di un regime ad imprese che non appartengano ai settori dell'agricoltura e della pesca. In tale importo rientrano anche eventuali aiuti che l'impresa dovesse aver ricevuto in de minimis dal 1° gennaio 2008. Non si tratta di una semplice estensione della soglia de minimis. Gli aiuti in questione possono infatti essere concessi unicamente nell'ambito di regimi di aiuto previamente notificati e il Governo italiano sta procedendo in tal senso.

agricoltura) esercitate nella forma individuale o collettiva (di persone e/o di capitale) e classificate come micro e piccole imprese².

Saranno privilegiate:

- a) Imprese di nuova costituzione, composte in maggioranza da giovani fino a 40 anni o da donne;
- b) Imprese già esistenti, costituite in maggioranza da giovani fino a 40 anni o da donne, ed iscritte, quali soggetti attivi, nel Registro Imprese della Camera di Commercio.

Art.4: Condizioni di ammissibilità al contributo

Ai fini della concessione del contributo in conto interessi, le imprese beneficiarie di cui all'art.3 dovranno possedere, pena l'inammissibilità, i seguenti requisiti:

1. avere sede legale o unità locale ed operativa in Provincia di Isernia;
2. essere iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Isernia e in regola con la denuncia di inizio attività al R.E.A.;
3. essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
4. essere micro, piccole e medie imprese;
5. non trovarsi, alla data di presentazione dell'istanza di accesso al fondo, in difficoltà finanziaria³;
6. non trovarsi in stato di fallimento concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
7. non aver goduto e/o di godere di altre agevolazioni a valere su normative regionali, nazionali o comunitarie per la stessa tipologia d'interventi per cui si chiede il contributo.

Art.5: Tipologie dei finanziamenti ammessi a contributo

1. Il fondo per il contributo abbattimento interessi potrà essere utilizzato per i finanziamenti catalogati come micro-crediti nella forma tecnica del prestito chirografario, quindi non supportato da alcuna garanzia reale, ricevuti a fronte delle seguenti tipologie di interventi:
 - a) *investimenti e acquisti di scorte (materie prime e/o semilavorati) funzionali all'attività economico-produttiva*, da realizzarsi nell'ambito del territorio della provincia;
 - b) *consolidamento del debito a breve termine*: relativamente quindi alle passività a breve termine, comprendendo fra queste tutte le tipologie di finanziamenti "in bianco" (cassa e anticipi import) e/o autoliquidanti (anticipi ricevute ed altri equipollenti – anticipi fatture – anticipi all'export – sconto di portafoglio rateale);

² La Commissione Europea ha modificato i criteri ed i parametri di definizione della dimensione delle P.M.I. mediante la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 che ha sostituito la precedente Raccomandazione 96/280/CE.

³ A tal fine, per P.M.I. «in difficoltà», si intendono quelle indicate nella comunicazione della Commissione C.E. avente ad oggetto «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica», pubblicata su G.U.C.E. n. C16/1 del 22.01.2009.

c) **riqualificazione organizzativa/gestionale:**

- spese per studi di fattibilità e servizi di consulenza;
- assistenza specialistica riferiti ai programmi di investimento;
- formazione in tema di gestione e finanza aziendale;
- acquisto/adeguamento/rinnovo dei sistemi informatici di gestione dell'azienda (hardware e software);
- acquisizione di brevetti;
- erogazione di servizi per realizzazione di siti e sistemi web propri dell'azienda;
- attivazione di procedure di commercio elettronico;
- piu' in generale tutti i servizi di sostegno all'innovazione di prodotto, di processo e organizzativa;

d) **avvio e sostentamento alle imprese**

in settori innovativi e quindi "non maturi" (che potrebbero pregiudicare la riuscita dell'iniziativa);

e) **ristrutturazione del debito verso terzi (Banche e Fornitori)**

2. Sono ammissibili richieste di contributi su finanziamenti concessi a partire del 1 luglio 2009.
3. Ogni azienda può presentare una sola domanda di contributo, sui predetti finanziamenti, per i quali non deve essere prevista alcuna spesa di istruttoria e/o avvio pratica, ne tanto meno alcuna moratoria in caso di estinzione anticipata del finanziamento stesso.

Art.6: Modalità di erogazione del contributo

1. Sui finanziamenti ottenuti di cui all'art 5, fino al limite massimo di € 25.000 (euro venticinquemila), alle imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, viene concesso dalla "**Camera**" un contributo in conto interessi con le seguenti modalità:
 - a. abbattimento degli interessi sui finanziamenti di cui all'art 5 nella misura del 70% da corrispondere sul conto corrente dell'impresa richiedente, al netto della ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28, secondo comma del DPR 600/73, in un'unica soluzione in via anticipata.
 - b. durata del finanziamento fino ad un massimo di anni 3;
2. Qualora entro il termine di scadenza del bando l'ammontare complessivo dei contributi richiesti sia inferiore alla somma disponibile, la Camera si riserva la possibilità di elevare la misura massima del contributo fino al 100% degli interessi.
3. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica della tipologia del finanziamento richiesto di cui all'art.5 ed al rispetto dei limiti "de minimis" secondo espressa dichiarazione dell'impresa beneficiaria sulla domanda di ammissione, in base all'art.7

Art 7: Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. L'impresa e' tenuta ad allegare alla domanda di contributo, da presentare alla "**Camera**", la comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento da parte della banca, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta conformemente allo schema allegato al presente bando, corredata dai seguenti documenti:
 - copia del documento di identità e CF del legale rappresentante e degli eventuali soci;
 - copia della comunicazione della banca attestante l'esistenza del finanziamento sul quale si intende chiedere il contributo;
 - dichiarazione che lo stesso e' stato concesso a fronte delle tipologie di cui all'art. 5 del presente bando;
 - copia dello Statuto e/o dell'atto Costitutivo (per le Società);
 - bilancio degli ultimi due esercizi;
 - dichiarazioni fiscali (Mod. Unico) degli ultimi due anni (in caso di società personali anche le dichiarazioni di tutti i soci);
 - relazione illustrativa dell'attività aziendale e del programma di interventi;
 - preventivi e/o fatture di spesa per macchinari, impianti, attrezzature;
 - copia attribuzione Codice Partita IVA.
 - autorizzazione al trattamento dei dati personali
2. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata alla Camera entro a decorrere dalla data del presente bando e fino alla data del **21 luglio 2010** con una delle seguenti modalità:
 - per posta, tramite raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Isernia – Corso Risorgimento, 302 – Isernia –
 - con consegna all'ufficio protocollo della Camera di Commercio di Isernia.

Gli Uffici camerali predisporranno apposita graduatoria delle domande pervenute secondo i sottoindicati criteri in ordine decrescente:

- a) Imprese di nuova costituzione, composte in maggioranza da giovani fino a 40 anni o da donne;
- b) Imprese già esistenti, costituite in maggioranza da giovani fino a 40 anni o da donne, ed iscritte, quali soggetti attivi, nel Registro Imprese della Camera di Commercio;
- c) altre imprese in ordine di presentazione delle domande fino al raggiungimento dell'importo disponibile.

Per le domande pervenute tramite lettera raccomandata, farà fede la data del timbro postale di spedizione; qualora più domande risultassero presentate nello stesso giorno, l'ordine della graduatoria verrà predisposto tenendo conto dell'ora di spedizione (se avvenuta tramite raccomandata), ovverosia del numero di protocollo assegnato al momento della ricezione della domanda (se presentata direttamente agli sportelli camerali).

La “*Camera*” non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

3. Qualora la documentazione presentata a corredo della domanda si riveli incompleta, il responsabile del procedimento richiederà, per iscritto, eventuali integrazioni che dovranno essere fornite entro il termine indicato sulla comunicazione stessa, pena la decadenza dalla domanda di contributo.

Art. 8: Norme per la tutela della privacy, sulle dichiarazioni mendaci e la produzione di atti falsi

La presentazione della domanda di assegnazione dei contributi comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente Bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico.

La richiesta del contributo comporta altresì il rispetto delle norme sulle veridicità delle dichiarazioni rese e degli atti prodotti di cui al DPR 445/2000 ed in particolare gli artt. 75 e 76 (*Decadenza dei benefici e Norme penali*) di quest’ultimo in merito alle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci o produzione di atti falsi.

Art.9 : Valutazione delle domande di contributo ed ammissione alla agevolazione

1. La valutazione delle domande di contributo avviene dopo che le stesse sono state protocollate da parte della “*Camera*”. Responsabile del procedimento è il **dott. Francesco Potena tel 0865/4551 e-mail francesco.potena@is.camcom.it** al quale è possibile rivolgersi per informazioni sullo stato e sull’esito dell’istruttoria che si concluderà entro **giorni venti** dalla data di protocollo, fatta salva la sospensione del termine per l’integrazione della domanda.
2. Sia nel caso di accoglimento che di diniego della stessa, il procedimento si concluderà con l’adozione del provvedimento, debitamente motivato, da parte del Segretario Generale della Camera. Il responsabile del procedimento comunicherà all’interessato la conclusione dello stesso, citando gli estremi del provvedimento dirigenziale.
3. Le domande ammesse a contributo, pervenute secondo le modalità di cui all’art 7 comma 2 saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie di cui all’art. 2.

Art. 10 - Interpretazione del Bando

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione del presente Bando Convenzione, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento di arbitrato della *Camera*.